(N. 30)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 agosto 1953 (V. *Stampato N.* **6**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 25 AGOSTO 1953

Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.